

Proroga Ecm 2021 professioni sanitarie

La Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina concede fino al 31/12/2021 per assolvere all'obbligo formativo. Ecco quello che c'è da sapere ed i rischi che corre chi non sarà in regola entro il 31 dicembre 2021.

Dopo la proroga arriveranno le sanzioni, sarà importante mettersi in regola per la propria attività professionale. La IAPNOR ha stilato una guida per gli operatori sanitari che avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio **2017-2019** e il recupero del debito formativo relativo al triennio **2014-2016**.

Come funziona la proroga. La Commissione Nazionale Ecm ha concesso fino al 31/12/2021 ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l'obbligo dell'aggiornamento continuo. Dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm.

Non ci sono riduzioni per chi si avvale della proroga. I professionisti non in regola con l'obbligo formativo hanno quindi fino al 31/12/2021 per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che si serviranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua al paragrafo 1.1, punti 1 e 2», che prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, i professionisti sanitari che non hanno completato l'obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno avere un numero maggiore di crediti Ecm.

Il professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero sufficienti 135 crediti per essere in regola con l'obbligo. Se, invece, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150.

Cosa rischia chi evade l'obbligo Ecm?:

- **Accreditamenti sanitari:** Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale.
- **Certificazioni per la qualità:** Le istituzioni sanitarie private sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale la “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.
- **Cause risarcitorie:** In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività.
- **Premi assicurativi:** Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e potrebbero elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento.
- **Mancato risarcimento:** Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
- **Cause penali:** Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati secondo la normativa.
- **Sanzioni dall'Ordine:** A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.

L'ordinamento professionale disciplina le sanzioni previste nell'art. 40 del D.P.R. 221/50:

1. l'avvertimento, con la diffida al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
4. la radiazione dall'Albo

L'aggiornamento e formazione permanente, è stabilito all'articolo 19 del Codice di Deontologia Medica della FNnomceo.